



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana	Pag. 7
Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme	Pag. 7
Art. 3 - Definizioni	Pag. 7
Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni – regime generale degli atti di assenso	Pag. 7
Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli	Pag. 8
Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi	Pag. 8
Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni	Pag. 8
Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo	Pag. 8
Art. 9 - Pubblicità del regolamento	Pag. 9

TITOLO II – USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art.10 - Ambito di applicazione	Pag. 9
Art.11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 9
Art. 12 – Rilascio della concessione o autorizzazione	Pag. 9
Art. 13 – Obblighi del titolare dell'atto	Pag. 9
Art. 14 – Revoca dei titoli	Pag. 10
Art. 15 – Installazione di chioschi, edicole e simili.	10
Art. 16 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari.	10
Art. 17 – Carico e scarico di merci	11
Art. 18 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica.	11
Art. 19 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	11
Art. 20 Installazione di tende	11
Art. 21 – Caratteristiche delle tende	12
Art. 22 – Infissi, mostre e vetrine	12
Art. 23 – Festoni, luminarie ed altri oggetti	13
Art. 24 – Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni	13
Art. 25 – Passi carrabili, accessi e diramazioni	14
Art. 26 – Opere - depositi - cantieri stradali	14
Art. 27 – Chiusura strade pubbliche	14
Art. 28 – Deroghe	14

TITOLO III - PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Art. 29 – Ambito di applicazione	15
Art. 30 – Autorizzazione installazione impianti	15
Art. 31 – Rilascio autorizzazione	15
Art. 32 - Installazione fuori dal centro abitato	16

Art. 33 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	16
Art. 34 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	17
Art. 35 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	18
Art. 36 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni	18
Art. 37 – Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni	19
Art. 38 – Obblighi del titolare della autorizzazione	20
Art. 39 – Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.	20
Art. 40 – Decadenza o revoca della autorizzazione	20
Art. 41 –Vigilanza	21

TITOLO IV - DECORO CITTADINO

Art. 42 – Decoro cittadino	21
Art. 43 – Manutenzione degli edifici	21
Art. 44 – Installazione impianti ed antenne	22
Art. 45 – Ornamento dei fabbricati	23
Art. 46 – Cartelli – affissioni ed iscrizioni	23
Art. 47 – Collocamento di targhe e lapidi	23
Art. 48 – Battitura di panni e tappeti	23
Art. 49 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereschi	23
Art. 50 – Depositi in proprietà privata	23
Art. 51 – Baracche ed orti	24
Art. 52 – Fumi ed esalazioni	24
Art. 53 - Edifici e impianti di pubblico interesse	24
Art. 54 – Vasche e fontane	25
Art. 55 - Viali e giardini pubblici	25
Art. 56 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	25
Art. 57 – Atti vietati sulle strade	25
Art. 58 - Custodia di fanciulli e persone incapaci	26
Art. 59 - Atti contro il decoro - la decenza e la moralità	26
Art. 60 – Deturpamento	26

TITOLO V - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 61 – Disposizioni di carattere generale	26
Art. 62 - Pattumiere e recipienti con rifiuti	27
Art. 63 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi	27
Art. 64 - Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari	27
Art. 65 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	27
Art. 66 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche.	28
Art. 67 - Cura delle siepi e piante	28

Art. 68 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	28
Art. 69 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili	28
Art. 70 – Trasporto di materiale di facile dispersione	28
Art. 71 – Uso degli scarichi pubblici e privati	29
Art. 72 – Pulizia dei colatori laterali	29
Art. 73 – Scarichi nei fossi e nei canali	29
Art. 74 – Strade campestri	29

TITOLO VI - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 75 – Diritti degli animali	30
Art. 76 – Circolazione degli animali	30
Art. 77 – Animali pericolosi	30
Art. 78 – Detenzione di animali	30
Art. 79 – Responsabilità del detentore	31
Art. 80 - Riproduzione e soppressione degli animali affettivi	31
Art. 81 - Piccioni	31
Art. 82 – Detenzione di cani	31
Art. 83 – Circolazione dei cani	32
Art. 84 – Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica.	32
Art. 85 – Imbrattamento da parte degli animali	33
Art. 86 – Accalappiamento cani randagi o vaganti	33
Art. 87 – Randagismo felino	33
Art. 88 – Derattizzazione	34
Art. 89 - Volontariato	34
Art. 90 – Norme di rinvio	34

TITOLO VII - NORME DI SICUREZZA

Art. 91 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili	34
Art. 92 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	34
Art. 93 – Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici	35
Art. 94 – Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile	35
Art. 95 – Fucine e forni	35
Art. 96 – Uso di fiamme libere	36
Art. 97 – Trasporto oggetti incomodi e pericolosi	36
Art. 98 – Protezione da schegge	36
Art. 99 – Getto di cose	36
Art. 100 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	36
Art. 101 – Manutenzione di edifici e pertinenze	37
Art. 102 – Ordini di riparazione	37
Art. 103 – Manutenzione aree di pubblico transito	37

Art. 104 – Pozzi e cisterne	38
Art. 105 – Esposizioni sulla pubblica via	38
Art. 106 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti	38
Art. 107 – Atti contrari alla sicurezza	38
Art. 108 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	38
Art. 109 – Intralcio alla circolazione	38
Art. 110 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	39
Art. 111 – Cortei funebri	39
Art. 112 – Trasporto pubblico	39
Art. 113 – Carovane di nomadi	40
Art. 114 – Variazioni anagrafiche	40
Art. 115 – Uso di contrassegni del Comune	40

TITOLO VIII - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 116 – Norme generali	41
Art. 117 – Denuncia d'inizio attività	41
Art. 118 – Modifiche, controlli e cessazioni	42
Art. 119 – Esercizio di mestieri girovaghi ambulanti e di arte varia (guida, interprete, corriere, lustrascarpe, venditori ambulanti di giornali)	42

TITOLO IX - ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 120 – Principi	42
Art. 121 – Disposizioni comuni all'attività	43
<u>Commercio su aree private</u>	
Art. 122 – Requisiti dei locali e delle attrezzature di vendita	43
<u>Somministrazione di alimenti e bevande</u>	
Art. 123 – Requisiti dei locali e aree esterne	44
<u>Commercio su aree pubbliche</u>	
Art. 124 – Artigiani e mestieri ambulanti	45
Art. 125 – Mercati di gente d'affari	45
Art. 126 – Osservanza delle norme igieniche sanitarie	45

TITOLO X - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 127 – Norme di polizia amministrativa	46
Art. 128 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo	46
Art. 129 – Spettacoli e trattenimenti pubblici	46
Art. 130 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni occasionali	46
Art. 131 – Impianti tecnologici	47

TITOLO XI - QUIETE PUBBLICA

Art. 132 – Norme ed orari per le attività rumorose	47
Art. 133 – Attività temporanee	48
Art. 134 – Rumori in case di abitazione	48
Art. 135 – Uso di segnalazioni acustiche	48
Art. 136 – Venditori e suonatori ambulanti	49
Art. 137 – Rumori fastidiosi	49
Art. 138 – Locali pubblici	49
Art. 139 – Vendita di strumenti musicali e sonori	49
Art. 140 – Carico e scarico di merci	49
Art. 141 – Suono delle campane	50

TITOLO XII - PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 142 – Oggetto	50
Art. 143 – Applicazione della legge 689/81	50
Art. 144 – Disposizioni transitorie	50

TITOLO XIII - SANZIONI

Art. 145 – Accertamento	51
Art. 146 – Sanzioni accessorie	51
Art. 147– Sequestro e custodia di cose	51
Art. 148 – determinazione delle sanzioni	52
Art. 149 – Sospensione dei titoli	53

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 150- Disposizioni finali	54
Art. 151 – Entrata in vigore del regolamento	54
Art. 152 – Modifiche del regolamento	54

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Il presente regolamento è volto alla tutela dell'integrità del patrimonio e demanio pubblico del Comune ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme

All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria così come definiti dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati per le specifiche materie ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3 – Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "spazio o suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi, il suolo, il soprasuolo ed il sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tasse, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;

f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli

Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando previsto, e con preciso riferimento al titolo richiesto.

L'istanza deve contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente: l'esatta indicazione della ragione sociale per le persone giuridiche, il codice fiscale, la motivazione o il programma di ciò che si intende attivare, la sottoscrizione e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme di legge (241/90 e successive modifiche o integrazioni) e quelle del presente regolamento comunale oltre alle norme per il procedimento amministrativo che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia amministrativa saranno anche osservate le disposizioni legislative speciali in materia. (T.U. delle leggi di P.S. vedi R.D. 635/1940 e successive modifiche o integrazioni)

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da tecnici abilitati incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

Tutte le licenze, concessioni, atti di assenso, nulla osta, denunce o comunicazioni di inizio attività, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno carattere permanente e sono soggette a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio e per cessata attività.

Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale la legge non prescrive un'apposita sanzione è definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di reiterazione di una violazione della stessa indole potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del titolo. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- **possono essere sospesi** quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dai titoli o dalla normativa vigente;
- **possono essere revocati** quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di reiterato o persistente abuso da parte dei titolari;
- **devono essere revocati** quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- **decadono** quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali gli atti sono stati rilasciati, salvo proroga, per comprovata necessità;

- **decadono** quando, senza assenso del Comune, siano stati ceduti ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco, o suo delegato, può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro 30 giorni dalla cessata attività.

Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza, compresa la pubblicazione sul sito web.

Un esemplare del presente regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale sede a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

La sua pubblicazione avverrà nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dallo Statuto comunale

TITOLO II USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 10 – Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico come definito all'articolo 3 del presente regolamento, mediante manufatti e strutture fisse o mobili.

Art. 11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

E' proibita qualunque alterazione, occupazione od uso del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo pubblico, anche occasionale, protratta nel tempo, senza titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

L'occupazione di spazio o suolo pubblico, salvo quanto diversamente previsto dalle norme per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal regolamento edilizio per la formazione di cantieri edili, dal codice stradale in termini di sicurezza per la circolazione, è disciplinata dal presente titolo. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 12 – Rilascio della concessione o autorizzazione

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico devono comportare obbligatoria istruttoria da parte degli uffici competenti coordinati fra di loro, comportanti la verifica delle condizioni di sicurezza generale delle installazioni o delle opere previste e le norme del Codice della Strada.

Nell'atto di concessione o autorizzazione, rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sono indicati:

- la durata della concessione o autorizzazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento;
- le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo.

Ogni atto di concessione deve essere trasmesso al Comando di Polizia Locale dagli uffici competenti per le verifiche e la sorveglianza del caso.

Art. 13 – Obblighi del titolare dell'atto

A pena di inefficacia, il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nel provvedimento deve:

- limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni imposte;
- ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada;
- installare segnalazioni luminose notturne a luce rossa che dovranno rimanere accese fino all'alba e anche di giorno in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 14 – Revoca dei titoli

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, con provvedimento comportante motivazioni di interesse pubblico, sospendere o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico.

Nei casi urgenza e pericolo per l'incolumità pubblica, gli Agenti della Polizia Locale possono ordinare la sospensione dei provvedimenti e la liberazione del suolo, anche verbalmente. Ciò con l'obbligo di informare i superiori ed i competenti uffici comunali ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Art. 15 – Installazione di chioschi, edicole e simili.

L'installazione sul suolo pubblico di edicole e chioschi, cabine telefoniche, gazebi, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni in contrasto con le norme ed i regolamenti del Codice della strada, le leggi statali in materia e i regolamenti comunali.

Art. 16 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari.

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e di altri impianti ad utilizzo della collettività e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme comunali in materia.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei tubi, fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale, a quest'ultima dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Art. 17 – Carico e scarico di merci

- Chiunque effettua operazioni di carico e scarico delle merci e trasporto merci e materiale, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze ed oggetti sul suolo pubblico; deve inoltre mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a non intralciare la viabilità o impedire il normale flusso di circolazione.
- Quando sia necessario, per peso o altre caratteristiche deporre le merci a terra, il loro scarico sulla pubblica via, è soggetto all'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite dalla Polizia Locale, la quale, potrà subordinare le suddette operazioni all'osservanza di speciali modalità per motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione stradale. Al termine di ogni operazione compiuta il suolo deve essere ripulito.
- Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 143 e successivi del presente Regolamento.
- Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e del committente la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della pulizia del suolo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale, potrà provvedere direttamente, a spese esclusivamente poste a carico dei responsabili.

Art. 18 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica.

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione o concessione.

I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica al fine di collocare di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori. Tali occupazioni, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare alle ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

Nel titolo sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 19 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico. Frutta e verdura devono essere poste ad una altezza minima di cm.80 dal suolo.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 20 Installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a cappottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 21 – Caratteristiche delle tende

Le tende in generale, dovranno essere retrattili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento e dopo l'orario di apertura del negozio non potranno rimanere aperte o spiegate.

L'installazione di tende parasole e loro accessori, sporgenti sul soprassuolo pubblico, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo;
2. la sporgenza deve di norma contenersi fino a cm. 30 dal filo del marciapiede e comunque per una sporgenza massima di m. 2;
3. per le tende poste ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri;
4. l'installazione di tende sporgenti è vietata su vie e piazze sprovviste di marciapiedi;

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, le diverse misure saranno stabilite caso per caso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Art. 22 – Infissi, mostre e vetrine

Oltre a quanto stabilito dalle norme Edilizie Comunali, è vietata l'installazione di infissi in genere, mostre o vetrine, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

È vietato esporre mostre o vetrine, anche di sporgenza minima, ove non esista il marciapiedi.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In tempo di pioggia le mostre e vetrine devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio in ordine all'aspetto, decoro e tipologia delle tende che aggettano sul suolo pubblico, tali installazioni non dovranno porre intralcio al transito dei pedoni o sporgere dal marciapiede sulla strada veicolare.

Art. 23 – Festoni, luminarie ed altri oggetti

Fatte salve le specifiche norme contenute in appositi regolamenti concernenti l'uso dello spazio pubblico, sulle strade o sugli edifici e superfici prospicienti ad esse è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie ed altri oggetti, senza aver ottenuto conforme permesso dell'Amministrazione Comunale, previo parere della Polizia Locale qualora l'installazione comporti modifica della proiezione aerea della carreggiata stradale per installazioni ad altezza inferiore a metri 5 rispetto all'asse stradale. Sono sempre vietati il posizionamento temporaneo e la posa in sede fissa di antenne, parabole, ed ogni altro strumento destinato alla ricezione di segnali audio-video su finestre prospicienti la carreggiata stradale nonché sui muri degli edifici che si affacciano sulla sede stradale fino ad una altezza di metri 5 dalla sede stradale; è altresì vietata l'installazione dei predetti apparecchi su balconi o verande qualora l'apparecchio sporga sulla carreggiata fino ad una altezza di metri 5 dalla sede stradale. L'eventuale installazione in deroga a tale esplicito divieto dovrà essere autorizzata dal Sindaco previo parere viabilistico della Polizia Locale secondo il principio generale previsto dal comma I di questo articolo.

Art. 24 – Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni

L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni che siano debitamente autorizzate dalle competenti autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa, è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale all'autorizzazione o licenza di polizia amministrativa qualora ne ricorra l'obbligo dell'ottenimento.

L'Amministrazione Comunale può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive.

Per quanto attiene invece le manifestazioni politiche, quali i comizi elettorali e tutte le altre manifestazioni pubbliche relative all'esercizio di diritti politici dei cittadini che comportino l'occupazione di suolo con podi, palchi, transenne od altri manufatti similari, l'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria, ma dovrà comunque essere notificato all'Amministrazione Comunale, almeno con 10 giorni di anticipo, il luogo previsto per la riunione e le caratteristiche dei manufatti da utilizzare. In tali casi il Sindaco potrà vietare l'uso dei manufatti stessi (ferma restando la libertà di svolgimento della manifestazione pubblica) solo ove questi siano pregiudizievoli all'incolumità pubblica, o sia già intervenuta altra autorizzazione. L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni civili o politiche siano debitamente autorizzate dalle competenti Autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa comportano, oltre alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico, verifica anche sotto l'aspetto della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Per questo motivo l'Amministrazione Comunale può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive particolari.

Art. 25 – Passi carrabili, accessi e diramazioni

L'attivazione e l'esercizio di passi carrabili, accessi e diramazioni prospettanti il suolo pubblico, deve essere autorizzata in osservanza delle norme edilizie e del vigente Codice della Strada.

Il mancato ottenimento dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di accesso al suolo pubblico dall'area privata e viceversa.

Art. 26 – Opere - depositi - cantieri stradali

L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali sul suolo pubblico interessato dalla circolazione veicolare sono regolate dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione.

Le suddette norme si applicano anche per le opere o depositi e cantieri posti sul suolo pubblico e non soggette alla circolazione veicolare sulla base delle disposizioni sanzionatorie previste dal presente regolamento.

La concessione o autorizzazione assoggettata alla presentazione della planimetria dell'area da occupare ed al deposito cauzionale, nella misura stabilita dal competente ufficio, a garanzia della rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione; il predetto deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno

Art. 27 – Chiusura strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche, (o di uso pubblico) senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la richiesta e la motivazione dovranno essere contenute nella domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura.

Della chiusura si dovrà dare massima informazione alla cittadinanza, in particolare alle persone residenti nella zona interessata.

L'informazione è a carico della persona, organizzazione o ditta interessata alla chiusura; nel caso di opere e/o manifestazioni pubbliche l'obbligo è a capo dell'Amministrazione Comunale o dell'appaltatore.

Nell'autorizzazione saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto ed il contestuale ordine all'utenza stradale di osservare la segnaletica posta in attuazione della chiusura

Art. 28 – Deroghe

Eventuali deroghe potranno essere accordate dal Sindaco per eventi e manifestazioni particolari e, comunque, sempre motivate.

TITOLO III PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Art. 29 – Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Il presente titolo disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e della pubbliche affissioni in tutto il territorio Comunale, tenuto conto delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna o affissioni.

Art. 30 – Autorizzazione installazione impianti

L'installazione di cartelli, insegne di esercizio, impianti o di altri mezzi pubblicitari, l'effettuazione di altre forme di propaganda e le affissioni, sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

Detta autorizzazione è rilasciata soltanto se il messaggio pubblicitario o d'insegna sono espressi in lingua italiana o con inglesismi entrati nel linguaggio corrente; l'uso di messaggi pubblicitari o insegne in lingua straniera deve riportare la traduzione in lingua italiana in analogia dimensione letterale. E' vietata l'installazione o la divulgazione di messaggi pubblicitari od insegne non rispondenti alla presente prescrizione.

Art. 31 – Rilascio autorizzazione

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza comunale, in osservanza alle norme previste dal piano generale degli impianti e dal regolamento edilizio comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Il funzionario responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità interne ed entro 30 giorni dalla presentazione dispone la concessione od il diniego dell'autorizzazione.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico, nell'ambito di zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, o su immobili o in luoghi di interesse storico ed artistico. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è di 60 giorni.

La presentazione della domanda ed il suo accoglimento sono esaustivi dell'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Nell'atto di autorizzazione sono indicati:

1. la durata dell'autorizzazione;
2. l'eventuale concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
3. le condizioni alle quali è subordinato il provvedimento;
4. le condizioni che portano alla decadenza o revoca del provvedimento;

5. l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione, come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dall'installazione del materiale pubblicitario.

Art. 32 Installazione fuori dal centro abitato

Il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio o altri impianti e mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo strade di proprietà non comunale, è disciplinato dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 33 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente titolo sono classificate in:

- a) - pubblicità ordinaria;
- b) - pubblicità effettuata con veicoli;
- c) - pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
- d) - pubblicità effettuata con proiezioni;
- e) - pubblicità varia;
- f) - pubblicità sanitaria.

La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo come appresso indicato e non previsto dai successivi commi.

E' da considerarsi "*insegna di esercizio*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da considerarsi "*preinsegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da un simbolo o marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta

Si definisce "*cartello*" quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "*striscione, locandina e stendardo*" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si considera "*segno orizzontale reclamistico*" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' compresa nella pubblicità "*ordinaria*" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. A tal fine si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su

strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né di luce propria né per luce indiretta.

La **pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:

- pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata all'interno od all'esterno di veicoli e vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico;
- pubblicità effettuata con veicoli appositamente attrezzati che supportano il messaggio pubblicitario su apposita parete verticale posta a vela sul piano di carico e con attività svolta in modo itinerante; qualora la pubblicità venga svolta in forma stanziale, anche temporanea, detta struttura pubblicitaria viene assimilata alla definizione di "*cartello*";
- pubblicità non luminosa effettuata su veicoli ad uso privato limitata all'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione

La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

E' compresa fra la **pubblicità con proiezioni** la pubblicità proiettate su schermi o pareti riflettenti.

La **pubblicità varia** comprende:

- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "*pubblicità su aeromobili*";
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "*pubblicità con palloni frenati*";
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "*pubblicità in forma ambulante*";
- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "*pubblicità fonica*".

La **pubblicità sanitaria** concerne l'esercizio delle professioni sanitarie ed ausiliarie ed è consentita solo mediante targhe ed inserzioni sugli elenchi telefonici. Ai sensi della legge vigente in materia, le targhe e le inserzioni possono contenere solo le seguenti indicazioni:

- nome, cognome, numero telefonico, orario delle visite o apertura al pubblico; - titoli di studio, accademici, di specializzazione e carriera, senza abbreviazioni.

L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria è rilasciata dietro richiesta inoltrata attraverso l'ordine o collegio professionale competente.

Art. 34 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere dimensioni ed essere realizzati secondo quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.

L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati, sono collocati in osservanza alle norme che regolano l'occupazione del suolo pubblico, mentre ai margini delle strade e dei marciapiedi sono collocati a mt. 2,20 dalla quota del marciapiedi o della strada.

Art. 35 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione.

All'interno del centro abitato, delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada, si osservano le disposizioni di cui al piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni determinato dal Comune.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è disciplinato dal vigente codice stradale e dal relativo regolamento di attuazione.

Si possono concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, sempreché siano evitate confusioni o disturbo con la segnaletica stradale esistente.

Art. 36 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità ad un piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti: la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna ed annessa all'arredo urbano; la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Il piano generale degli impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. Può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, per effetto delle variazioni contenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento. Il piano definisce, in linea generale, i luoghi e gli edifici in cui l'installazione non è consentita

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di interesse pubblico, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è vietato od è soggetto a particolari condizioni e limitazioni delle dimensioni e dei mezzi.

All'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzati dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario:

1. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite; per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

2. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
3. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, correlate sia alla caratteristica degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

- a) gli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla lettera a);
- c) la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in conformità a quanto dispone la legge.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) stendardi porta manifesti;
- c) poster per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccate, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali il presente regolamento vieta l'installazione dei mezzi pubblicitari.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 37 – Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, affissioni ed altri mezzi pubblicitari se non con il consenso del titolare del vincolo.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero, sugli edifici storici e adibite chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli, affissioni ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Nei luoghi e sugli edifici di cui al secondo comma non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non in osservanza alle norme sull'occupazione di suolo e spazio pubblico.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibite ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

E' vietata ogni forma di affissione fuori degli spazi predisposti dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità su steccati, impalcature, ponti ed altro, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 38 – Obblighi del titolare della autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dell'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca della autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Ogni cartello o mezzo pubblicitario deve riportare i seguenti dati:

- nome del Comune

- nome del titolare dell'impianto

- numero autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 39 – Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

L'ufficio incaricato alla gestione delle autorizzazioni è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, in ordine cronologico del rilascio dell'autorizzazione con la descrizione sommaria del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato e l'ubicazione.

Del rilascio deve darne comunicazione all'ufficio tributi o al concessionario per la riscossione.

Art. 40 – Decadenza o revoca della autorizzazione

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'autorizzazione;
- la violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico; - il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità o affissioni.

Il Sindaco in ogni momento può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

In caso di revoca il Comune restituirà l'imposta già pagata per il periodo mancante a completamento dell'anno, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 41 – Vigilanza

L'Amministrazione Comunale vigila, a mezzo della Polizia Locale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente titolo.

L'Amministrazione Comunale dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nell'avviso stesso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione, l'Amministrazione Comunale, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi i mezzi pubblicitari esposti abusivamente devono essere sequestrati al fine di confisca a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nel verbale di sequestro è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita dall'Amministrazione Comunale, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

TITOLO IV DECORO CITTADINO

Art. 42 – Decoro cittadino

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Nelle occupazioni di spazio o suolo pubblico per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nei titoli precedenti e nel codice stradale, l'Amministrazione Comunale deve tenere conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

A detto scopo, tutti i manufatti, approvati all'occupazione, sono sottoposti alla vigilanza da parte degli uffici comunali competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che ne venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 43 – Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

E' pure obbligo dei proprietari provvedere alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate e della verniciatura dei serramenti, quando il degradamento dei colori ne deturpi l'aspetto.

E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere architettonico unitario.

E' vietato tinteggiare le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi, costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di obbligare i proprietari a provvedere al rinnovo delle facciate quando il degrado ne deturpi l'aspetto e l'ambiente circostante, anche ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. In caso contrario provvederà alla loro esecuzione, addebitandone il costo ai proprietari stessi.

Art. 44 – Installazione impianti ed antenne

Non è concesso collocare in vista sulla facciata le tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento e dispersione dei fumi, nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica, etc., ma le stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità nel caso di intervento sulla facciata.

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Tutte le reti tecnologiche comunque dovranno essere incassate nei muri dei fabbricati.

Art. 45 – Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 46 – Cartelli – affissioni ed iscrizioni

Salvo quanto espressamente disposto dal titolo terzo del presente regolamento è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 47 – Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge con riferimento al Codice della Strada e del Regolamento Edilizio, sulla base di disegni, modelli e fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.

La concessione è subordinata al parere della Commissione Urbanistica e approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 48 – Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti e passanti.

Art. 49 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettercci

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità competente.

È vietato sciorinare, esporre effetti lettereschi, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico in modo visibile dal suolo pubblico.

All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che siano regolamentate da apposito documento interno e che non venga recato danno alle persone che ivi abitano e transitano.

Art. 50 – Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietate le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 51 – Baracche ed orti

Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, recinzioni trasparenti e non, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dalla competente Autorità comunale, realizzati con materiali di risulta, con caratteristiche di stabilità o di precarietà.

Nel centro abitato è vietata altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Negli orti è vietata la raccolta di acqua in contenitori aperti. È altresì vietato depositare cascami vegetali e di qualsiasi altra natura, a scopo di concimazione anche in accumulo.

Art. 52 – Fumi ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme legislative in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito anche temporaneo di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che per il loro stato siano in contrasto l'igiene dell'abitato. E' consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Inoltre è vietato, nelle aree suddette, tenere pollai, conigliere e altri animali da cortile senza l'osservanza delle norme previste dal Regolamento di igiene e sanità.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 6. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione. Il materiale eventualmente disperso lungo il percorso stradale dovrà essere rimosso immediatamente dalla sede stradale. In caso di inadempienza il Comune provvederà direttamente addebitandone i costi relativi ai responsabili.

E' vietato provocare fumi che arrechino danno o molestia alla collettività.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano occasionalmente compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere autorizzati.

È comunque vietato: eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico; compiere le operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune.

Art. 53 - Edifici e impianti di pubblico interesse

E' vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico. E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 54 – Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. E' vietato altresì usare le fontanelle, le fontane e vasche, per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 55 - Viali e giardini pubblici

Nei giardini e parchi pubblici, è fatto divieto di:

- accendere fuochi di qualsiasi genere al di fuori di eventuali spazi appositamente attrezzati;
- introdurre animali di qualsiasi genere che possono lordare l'ambiente;
- percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- camminare sugli spazi erbosi pubblici se non espressamente consentito;
- cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura ove previsto;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- introdurre ciclomotori e motocicli e più in generale qualsiasi veicolo a motore;
- collocare abusivamente sedie, baracche o altre cose mobili o fisse;

Nei Centri Sportivi Comunali è vietato collocare biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, fuori dagli appositi spazi.

E' vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi Comunali e nei Centri Sportivi Comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze.

Nei giardini e parchi pubblici, sono altresì vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 56 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, ubicate nel centro abitato, dovranno recingere i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.

Art. 57 – Atti vietati sulle strade

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

E' parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 58 - Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere adeguatamente sorvegliati.

Art. 59 - Atti contro il decoro - la decenza e la moralità

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.

E' altresì vietato compiere atti in genere contro la morale.

E' anche vietato:

- sdraiarsi nelle strade, piazze, aiuole etc.;
- arrampicarsi sui monumenti, sulle inferriate sulle cancellate, sugli alberi, muri di cinta, edifici etc.;
- introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per dormire e compiere comunque atti contrari alla quiete e al decoro cittadino.
- questuare e/o chiedere l'elemosina sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatta eccezione della raccolta di contributi o altri beni promosse dalle Associazioni umanitarie e culturali.

Su tutto il territorio comunale è vietato allacciare incontri finalizzati alle prestazioni del meretricio. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione di altre norme civili e penali, è altresì vietato su tutto il territorio comunale mantenere, sia sostando sulla pubblica via o in qualsivoglia spazio aperto al pubblico, sia all'interno di veicoli in sosta, atteggiamenti e costumi che incitino esplicitamente ed in modo scandaloso e molesto al libertinaggio come definiti nella legge 75/1958; ciò per ragioni di decoro, di tutela della sensibilità e del pudore degli individui con particolare riferimento ai minori di età, nonché di sicurezza della circolazione.

E' vietato vendere oggetti o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli sulla carreggiata stradale, specie in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni stradali.

Art. 60 – Deturpamento

Salvo che il fatto non integri illecito ai sensi del vigente Codice Penale è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti,

i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso, con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

TITOLO V NETTEZZA PUBBLICA

Art. 61 – Disposizioni di carattere generale

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale. In particolare i rifiuti devono essere depositati o conferiti nei luoghi espressamente stabiliti dal Comune con lo specifico Regolamento del Servizio di nettezza urbana.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. E' vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 62 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato smaltire o abbandonare rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze, in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, il giorno precedente dopo le ore 18,00 in vigenza dell'ora solare e le ore 20,00 in vigenza dell'ora legale.

Tutti gli stabili, di nuova costruzione, ove si da luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.

Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone. Per l'esatta disciplina in materia, si deve far riferimento in via principale al Regolamento Comunale e al calendario apposito di raccolta rifiuti.

Art 63 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o fastidio alla cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale, sgabelli o altri arnesi il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade prive di marciapiede, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Locale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

Art. 64 - Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quanti altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

Art. 65 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 66 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.

Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore.

Fatto salvo l'esercizio delle attività itineranti, è proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini quando queste aggettano direttamente sulla pubblica via. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 67 - Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocimento alla circolazione, alle persone e cose.

Detti soggetti hanno altresì l'obbligo di pulire la sede stradale dalle foglie o rami caduti dai propri alberi.

Art. 68 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede,

per l'intera larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili. In assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante l'accesso e la vetrina.

In presenza di ghiaccio dovrà essere sparso del sale e del materiale antisdrucchiolo. E' vietato gettare e spandere acqua.

Nel caso di formazioni di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al primo comma dovranno provvedere alla loro rimozione.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati. In caso di abbondanti nevicate può essere ordinato lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi per causa di sicurezza, concedendo il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità dei proprietari interessati.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

E' sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono ai proprietari degli edifici per il tratto corrispondente.

Art. 69 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato il volantinaggio con manifesti, opuscoli o fogli pubblicitari che procuri imbrattamento delle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico e che possano arrecare disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.

Art. 70 – Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione (quali inerti per l'edilizia, terra, sabbia, limature, segature, detriti vegetali, ecc.), deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto stesso, attuando i dovuti accorgimenti per evitare la dispersione dei materiali sul suolo o nell'aria.

Il trasporto delle sostanze polverose dovrà essere convenientemente coperto.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico imbrattato.

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento locale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e le operazioni di concimazione di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni con materiale organico, dovranno essere completate contemporaneamente alla attività spargimento così come previsto dalle vigenti Leggi Sanitarie.

Art. 71 – Uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici ostruendoli con oggetti e materiali che possano intasare le condutture, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti. Deve pertanto provvedersi alla costante manutenzione degli scarichi in modo da evitare qualsiasi intasamento e dispersione dei reflui sul suolo pubblico.

Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale o, in mancanza, trattati con i sistemi prescritti dal vigente Regolamento di fognatura.

Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortili o da altre aree e spazi privati. Gronde e canali devono pertanto essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

Art. 72 – Pulizia dei colatori laterali

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla costante e periodica manutenzione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'efflusso delle acque sulla sede stradale e intralciare la circolazione veicolare.

Art. 73 – Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno dell'abitato e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm. dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e mantenuti liberi da occlusioni in modo che non sia alterato il deflusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni nocive.

Art. 74 – Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio Tecnico per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

TITOLO VI DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 75 – Diritti degli animali

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Tutti i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti rispettosi nei confronti degli animali evitando di infastidirli senza l'assenso di chi ne esercita la custodia.

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore, sono vietati in modo particolare gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Art. 76 – Circolazione degli animali

E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile.

Nelle piazze, vie, altre aree pubbliche od aperte al pubblico, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.

E' vietata la circolazione di animali sulle aiuole, negli spazi pubblici a verde, nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali.

Art. 77 – Animali pericolosi

Gli animali pericolosi non potranno essere introdotti nell'abitato senza le necessarie precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 78 – Detenzione di animali

La detenzione di animali di qualunque tipo è soggetta alle norme legislative e regolamentari di rango superiore che ne disciplinano la materia sotto l'aspetto sanitario e veterinario.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.

Nei casi sopraccitati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione. Ove la diffida non venga osservata la Polizia Locale potrà disporre l'allontanamento coattivo.

Per la realizzazione di insediamenti dedicati agli allevamenti, il riferimento normativo sono il P.G.T. e le relative N.T.A.

Art. 79 – Responsabilità del detentore

Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
- b. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 80 – Riproduzione e soppressione degli animali affettivi

Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasi.

Art. 81 - Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare alla Polizia Locale la presenza di volatili morti sul territorio affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

Art. 82 – Detenzione di cani

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere I cani devono essere sempre denunciati, entro il secondo mese di età, dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria.

Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve darne comunicazione entro sessanta giorni al competente ufficio affinché sia iscritto alla anagrafe canina.

Entro i quattro mesi dalla iscrizione alla anagrafe canina tutti i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento al competente ufficio per l'anagrafe canina ed all'ufficio di Polizia Locale.

Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni al competente ufficio per l'anagrafe canina.

La morte del proprio cane deve essere denunciata al competente ufficio per l'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento affinché si provveda alla cancellazione dell'animale dal registro.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, pericolo o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purché siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone.

I cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. Potranno poi venire sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso a detti luoghi sia precluso.

I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00/5,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Art. 83 – Circolazione dei cani

La circolazione dei cani deve avvenire con la presenza del proprietario o altra persona incaricata alla custodia e che ne abbia le capacità. Deve essere tenuto costantemente al guinzaglio o, se libero, con la museruola a panierino.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico privi di museruola a panierino, o accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli. I cani di grossa taglia e quelli di indole aggressiva o che comunque incutano spavento o diano molestia alle persone, dovranno inoltre essere sempre tenuti a guinzaglio, ben solido, di lunghezza non superiore

a cm. 70, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose dei quali il proprietario e il detentore sono ritenuti responsabili.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola: i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;

- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani guida per i ciechi;
- i cani adibiti ai servizi di Polizia;
- i cani della protezione civile e quelli di pubblica utilità.

I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta museruola, potranno essere accalappiati ed affidati alle strutture di accoglienza canina comunale o convenzionata, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti della cattura a cura della Polizia Locale ed a essi saranno addebitate le spese di cattura e mantenimento.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto della normativa vigente. (legge 281/91)

E' vietato introdurre cani in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI".

Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

Se il titolare ne abilita l'accesso ai cani deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Art. 84 – Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica.

E' vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insudiciamenti, cattivi odori, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al trasgressore.

Art. 85 – Imbrattamento da parte degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali in luogo pubblico o privato aperto al pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire il verde o suolo pubblico imbrattato.

Durante la circolazione dei cani, i proprietari o chi ne ha la custodia momentanea devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali. La Polizia Locale, oltre alla sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria della immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.

Art. 86 – Accalappiamento cani randagi o vaganti

I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia Locale che attiverà il servizio comunale di accalappiamento cani.

I cani vaganti o randagi accalappiati saranno ricoverati presso il canile-sanitario convenzionato con Servizi Veterinari pubblici e privati nonché con Associazioni di volontariato no-profit motivate ed attrezzate.

Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione.

Se non portatori di microchip saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.

Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Art. 87 – Randagismo felino

E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.

I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.

Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un Veterinario convenzionato per gli interventi zoiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione.

I cittadini devono segnalare alla Polizia Locale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. La segnalazione verrà comunicata ai competenti uffici dell'A.S.L. che adotteranno i provvedimenti necessari.

E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice.

Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio.

I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.

Art. 88 – Derattizzazione

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione e/o disinfestazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio comunale preposto sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da detta disposizione sono escluse le zone rurali.

Art. 89 - Volontariato

Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.

Art. 90 – Norme di rinvio

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ad analoghe disposizioni legislative o regolamentari di rango superiore.

Per la prevenzione del randagismo, per i casi sospetti di rabbia od altre malattie, si applicano le norme in vigore relative ai servizi veterinari. (legge 281/91)

TITOLO VII NORME DI SICUREZZA

Art. 91 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente previsto da precise disposizioni legislative e regolamentari di rango superiore, (TU legge di PS .../33 e relativo regolamento RD 635/40 e successive modificazioni, DMI riportati dalla GU 228/34 e 145/37 e successive modificazioni) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti. (DPR 620/95 e successive modificazioni)

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 92 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 500 (1000) mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con le scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 93 – Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione è permessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

Nei box o altri locali di ricovero veicoli, è vietato detenere carburanti o altro materiale infiammabile.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma comunale di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- le tubazioni fisse in metallo per la conduzione di gas, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- le tubazioni per la conduzione di gas dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica;
- le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 94 – Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile

E' vietato accatastare o tenere accatastate, anche allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà di dover prescrivere. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile nelle pertinenze.

Art. 95 – Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, di pasticceria, di pizzeria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione provoca l'immediata decadenza della stessa.

Art. 96 – Uso di fiamme libere

Nell'ambito abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici statali di P.S. o altri Enti, deve essere sempre informato il Comando di Polizia Locale, il quale può integrare con proprie prescrizioni gli atti autorizzatori senza pregiudizio del titolo e delle eventuali prescrizioni già in esso contenute.

E' assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere;
- gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi;
- accendere fuochi ad una distanza inferiore di 100 metri da fabbricati di ogni tipo o che creino fumo e disturbo alle abitazioni viciniori ed alla circolazione.

Art. 97 – Trasporto oggetti incomodi e pericolosi

E' vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.

E' vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Art. 98 – Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 99 – Getto di cose

È proibito lanciare, gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altri oggetti.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale che stabilirà di volta in volta le modalità da adottare.

Art. 100 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari utili alla sicurezza della circolazione stradale ed a protezione da pericoli e disturbi alle persone.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altri o riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa, protetta dalle intemperie, ben visibile all'esterno con l'indicazione:

- del tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione e degli estremi dell'atto abilitativo con le date di inizio e fine lavori,
- del nominativo del titolare/committente del permesso di costruire o DIA,
- del nome del progettista,
- del nome del calcolatore della struttura,
- del nome del progettista degli impianti,
- del nome del direttore dei lavori,
- del responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96,

- del coordinatore in materia di igiene e sicurezza in fase di progettazione,
- del coordinatore in materia di igiene e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
- nominativo di eventuali subappaltatori o ditte presenti nel cantiere,
- estremi del deposito ASL dei Piani di Sicurezza (se previsti), dei nomi dei costruttori e dell'assistente del cantiere.

Art. 101 – Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di calcinacci, tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

In caso di guasti e rotture dei canali di gronda o pluviali, questi dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i rischi di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio. Debbono inoltre essere sottoposte al controllo dei VV.FF.

Art. 102 – Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

Art. 103 – Manutenzione aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura alla cittadinanza ed Ufficio Tecnico Comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 104 – Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 105 – Esposizioni sulla pubblica via

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il responsabile comunale incaricato potrà negare l'esposizione per ragioni di "decoro" e qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 106 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare tutte le cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati adottando apposite cautele

Art. 107 – Atti contrari alla sicurezza

Salvo quanto previsto dal precedente Titolo II del presente regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità comunale fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà pubblica o equiparata.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o di altri servizi pubblici e della segnaletica stradale, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 108 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità Comunale.

Art. 109 – Intralcio alla circolazione

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

E' vietato mendicare nelle vicinanze od in corrispondenza di luoghi di culto, monumenti o di uffici pubblici.

Nella mendicizia è vietato l'impiego di minori o mostrare menomazioni fisiche ai fine della sensibilizzazione pubblica.

Sono ammesse le raccolte di fondi e simili per finalità religiose, politiche e sociali con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia e purchè non creino problemi di ordine pubblico.

E' in ogni caso vietato esercitare costrizioni e molestie sul pubblico.

Art. 110 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. Per i cortei funebri vedi successivo articolo 111.

L'avviso dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti sulla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati i nominativi degli organizzatori e del personale addetto al servizio d'ordine.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque tali da non contrastare con la viabilità comunale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare lo svolgimento delle manifestazioni e dei cortei.

Gli organizzatori dovranno sottostare alle prescrizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Art. 111 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre dovrà disporre l'accompagnamento del corteo mediante proprio personale. Il personale dell'impresa funebre dovrà indossare una decorosa divisa.

Art. 112 – Trasporto pubblico

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, anche soltanto transitanti sul territorio comunale, è vietato:

- fumare nelle vetture;
- gettare cose od oggetti dalle vetture;
- salire o scendere quando la vettura è in moto;
- salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- salire quando la vettura sia segnalata completa;
- parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- sputare all'interno e fuori delle vetture;
- portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- mendicare.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi agli appositi sostegni o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri richiedendo, all'occorrenza, l'ausilio della Polizia Locale;
- tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali alle seguenti condizioni:

- ogni viaggiatore può portare con sé solo un cane, sia esso un cane da guida o da compagnia o di piccole dimensioni (cagnolino).
- Il cane deve essere munito di museruola a panierino e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- il cane da compagnia deve essere tenuto al guinzaglio dal viaggiatore che l'ha in consegna e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio;
- il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniquale volta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e a farne rapporto alla Direzione.

Art. 113 – Carovane di nomadi

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri, roulotte ad uso abitazione o baracconi per le vie del centro storico del paese.

Essi dovranno percorrere le strade periferiche.

La sosta dei medesimi è vietata su tutto il territorio comunale in quanto non dotato di spazi e strutture adeguate.

Senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio od attendamento.

In caso di trasgressione a tale divieto, verrà emanata ordinanza di sgombero da parte del Sindaco a tutela della Pubblica Sicurezza, dell'incolumità Pubblica e per problemi Igienico Sanitari.

Art. 114 – Variazioni anagrafiche

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari, entro 48 ore, è obbligato a darne comunicazione al Comune.

Art. 115 – Uso di contrassegni del Comune

Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VIII ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 116 – Norme generali

Le norme del presente Titolo, si applicano in modo residuale a leggi o regolamenti di rango superiore che disciplinano la materia.

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Art. 117 – Denuncia d'inizio attività

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo deve farne preventiva denuncia ai competenti Uffici del Comune. (art.19 legge 241/90 e nel rispetto delle norme dell'istituzione dello sportello Unico e successive modifiche o integrazioni)

L'obbligo di denuncia è assolto, in funzione delle specifiche norme, o con la richiesta di Nulla Osta all'attività produttiva in ottemperanza del Locale Regolamento d'Igiene o con Denuncia di Inizio Attività.

La denuncia da facoltà di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività insalubri, nonché quelle complesse soggette a preventivi accertamenti di prevenzione incendi e tutela ambientale e quelle il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali locali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

La denuncia vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività alle norme vigenti in materia di impiantistica, di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi sanitari (art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/34 e art. 48 del D.P.R. 303/56). Essa deve essere corredata delle documentazioni e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.

La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

Il Comune verificherà la completezza della documentazione, la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti redigendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche è demandata agli organismi preposti (Servizio Commercio e Polizia Amministrativa) conformemente ai principi contenuti nella Legge 241/90 e successive modifiche o integrazioni e le disposizioni del regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Se nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa il Comune non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività, il richiedente potrà legittimamente continuare.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Art. 118 – Modifiche, controlli e cessazioni

Analoga comunicazione deve essere presentata al Comune nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, così come per il mutamento di proprietà dell'azienda e il mutamento della ragione sociale.

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli.

Anche la cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata al Comune tramite l'Ufficio competente, entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

In caso di mancata denuncia o di mancato ottenimento del titolo abilitativo all'insediamento dell'attività produttiva, il Comune, acquisiti i necessari pareri tecnici se richiesti, può sospendere o ordinare la chiusura dell'attività o sospenderne l'esercizio per il tempo necessario a regolarizzare la relativa posizione.

Art. 119 – Esercizio di mestieri girovaghi ambulanti e di arte varia (guida, interprete, corriere, lustrascarpe, venditori ambulanti di giornali)

Nessuno pur in possesso della licenza di P.S. rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi o di arte varia nel territorio del Comune, senza aver preventivamente ottenuto gli atti

di abilitazione ed assenso occorrenti in relazione alla specificità del caso ovvero aver presentato denuncia di inizio attività, ed assolto l'obbligo relativo al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

La durata delle autorizzazioni e registrazioni sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione conformemente alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

È facoltà del responsabile del Servizio competente revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di Leggi, Regolamenti e altre disposizioni impartite al momento del rilascio autorizzativo oltre che alla mancata segnalazione di cessazione, anche temporanea, dell'attività se non giustificata da particolari motivi di salute tramite certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Locale.

I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in modo da non recare pericolo e intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.

È inoltre vietato:

- recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc.;
- gridare in modo importuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita;
- introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci;
- gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi, rifiuti, ecc.;
- deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita.

Senza la prescritta autorizzazione della competente Autorità è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva, ecc. nonché derivati da simili prodotti.

TITOLO IX ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 120 – Principi

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ed eventuali norme contenute in programmazioni o specifici regolamenti di settore.

Chiunque esercita il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione o somministrazione deve essere in grado di dimostrare la liceità dell'attività esercitata mediante l'esibizione degli eventuali atti di autorizzazione, nulla osta o comunicazioni previsti dalla normativa vigente. (D.L. 114/98 e successive modifiche o integrazioni)

Le persone diverse dai titolari ed addette all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione, in occasione di controlli, devono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza.

Chiunque esercita il commercio all'ingrosso, attivando depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio attività con le modalità indicate nel titolo VIII. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani iscritti all'albo (Legge 114/98 e Legge Regionale 73/89 e successive modifiche e integrazioni), che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e gli imprenditori e produttori agricoli diretti, esclusi dagli obblighi previsti dal D.L. 114/98, sono soggetti alla comunicazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

Art. 121 – Disposizioni comuni all'attività

Coloro che esercitano un'attività di vendita o somministrazione, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la prestazione, secondo l'ordine della richiesta e nelle quantità richieste dai consumatori, a chi ne corrisponda il dovuto prezzo. E' fatta salva l'azione giudiziaria in sede civile da parte dell'acquirente.

Gli stessi esercenti non possono inoltre occultare od accaparrare merci in modo alcuno, fatte salve le sanzioni penali vigenti in materia.

Le attività devono essere esercitate in osservanza degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di coordinamento.

Il pane deve essere venduto a peso.

Nei punti di vendita il pane deve essere conservato, al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti.

Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni legislative vigenti. (art. 14 D.L. 114/98 e successive leggi o modifiche e integrazioni)

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto o vendute usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Gli esercenti l'attività il commercio tramite distributori automatici devono preventivamente comunicare l'installazione dei distributori aggiunti alla comunicazione iniziale di attività.

Commercio su aree private

Art. 122 – Requisiti dei locali e delle attrezzature di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali e con attrezzature riconosciuti igienicamente ed urbanisticamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto unicamente dei generi contemplati nell'autorizzazione commerciale.

L'Autorità Comunale potrà sempre proibire l'installazione di impianti commerciali complementari, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, o per ogni ragione di pubblico interesse.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio, inoltre, nei negozi alimentari, non possono accedervi animali.

E' vietata l'esposizione di alimenti fuori dai negozi se non in apposite vetrinette o comunque adeguatamente protetti da inquinamenti ed insudiciamenti.

E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 123 – Requisiti dei locali e aree esterne

I pubblici esercizi devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico.

Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antigiene.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità comunale.

Le aree esterne da adibire alla somministrazione dovranno essere autorizzate ed approntate nel pieno rispetto della protezione dell'inquinamento degli alimenti da parte di agenti inquinanti e della sicurezza degli avventori.

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene, negli esercizi pubblici di somministrazione gli alimenti e le bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale.

I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti.

In particolare:

- le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della miscita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
- il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- le bibite, a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla presenza del cliente, con prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le bevande;
- la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo similare oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti;
- i preparati di pasticceria, gastronomia, gelateria e simili, devono avere l'indicazione degli ingredienti;
- oltre alla tabella delle tariffe inerenti la somministrazione, devono essere esposti anche i prezzi praticati per la vendita d'asporto dei prodotti somministrati e di quelli posti in vendita.

È fatto divieto, sia per la vendita che per la somministrazione di bevande alcoliche, ai minori di anni diciotto.

Commercio su aree pubbliche

Art. 124 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve svolgersi in osservanza all'orario stabilito nell'atto di coordinamento degli orari adottato dal comune.

Art. 125 – Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo. Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 126 – Osservanza delle norme igieniche sanitarie

Fatta salva l'osservanza del vigente regolamento comunale d'igiene, le attività commerciali e di somministrazione in ogni loro modo esercitate devono corrispondere alle seguenti prescrizioni:

- I banchi le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.
- E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
- Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.
- Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
- L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.
- Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.
- I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli.
- I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
- L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
- E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

TITOLO X SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 127 – Norme di polizia amministrativa

Le norme del presente regolamento si applicano anche per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa in mancanza dello specifico regolamento.

Tutte le spese di sopralluoghi o verifiche, previste dal presente titolo, sono a carico dell'organizzatore.

Art. 128 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura di luoghi di pubblico spettacolo è subordinata alla verifica dell'agibilità del locale o delle strutture. (art.80 T.U.L.S. 773/31 e successive modificazioni, da rilasciarsi dalla competente autorità comunale ai sensi del punto 9, primo comma art. 19 DPR 616/77 e successive modifiche)

Il rilascio della suddetta agibilità è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio o delle strutture, da parte dell'autorità comunale competente e della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 129 – Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione di spettacoli e trattenimenti, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico (punto 5 art. 19 DPR 616/77).

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, non soggette a licenza o autorizzazione, dovrà essere presentato preventivo avviso al Comune, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica (art. 68 T.U.L.S.).

Art. 130 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità Comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Art. 131 – Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune le certificazioni di conformità degli impianti, previste dalle leggi in materia, a firma d'impiantista abilitato, e corredate dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Tra i vari padiglioni dovrà essere garantita una distanza minima di 5 metri e comunque atta ad evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendi.

TITOLO XI QUIETE PUBBLICA

Art. 132 – Norme ed orari per le attività rumorose

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ed eventuali norme contenute in programmazioni o specifici regolamenti di settore.

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od scomode, e chiunque voglia attivare laboratori, depositi o cantieri edili, oltre all'osservanza delle norme di legge, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività sono limitate al rispetto del seguente orario:

□ dalle ore 7,30 alle ore 19,30 di tutti i giorni compresi domenicali e festivi.;

Eventuali deroghe o limitazioni sono concesse dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà farne domanda all'Ufficio preposto che potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure imporre speciali prescrizioni, come previsto nel vigente Piano di Zonizzazione acustica.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano le attività di cui al primo comma del presente articolo e creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Detto termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

E' sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle stanze da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti previsti dalla legge.

Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

Nella zona urbana è sempre vietato l'impiego di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Art. 133 – Attività temporanee

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Comune anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili comportanti lavori di:

- demolizione;
- scavi e sbancamenti con volumi superiori a mc. 1.000;
- fresatura in parete;

- utilizzo di motoseghe o seghe elettriche;
- utilizzo battipali; sono autorizzate soltanto nei giorni feriali, ma sono comunque vietate:
 - dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 12,00 alle 15,00, nel periodo dell'ora legale;
 - dalle ore 7,30 alle ore 8.30 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, nel periodo di ora solare.

Dette limitazioni orarie non operano nei confronti di cantieri stradali per interventi di pubblico servizio e per i mezzi del servizio di nettezza urbana ed in ogni caso di pubblico interesse.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 134 – Rumori in case di abitazione

Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumore o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propaghino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,30 alle ore 19,00, salvo quando diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

Previa diffida, la Polizia Locale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Art. 135 – Uso di segnalazioni acustiche

Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi ad intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 136 – Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto premessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 137 – Rumori fastidiosi

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

E' vietato ai conducenti di veicoli di utilizzare impianti di diffusione sonora ad alto volume udibile in modo rilevante all'esterno del veicolo. E' parimenti vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. E' assolutamente vietato il preriscaldamento di motori e l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

E' vietato effettuare bivacchi su suolo pubblico, assumendo comportamenti palesemente indecenti o fastidiosi per i passanti e comunque provocando sporcizia e luridezza.

In caso di presenza di fonti di rumore ritenute al di fuori dei limiti stabiliti, vengono interessati i competenti uffici delle ATS che provvedono alle verifiche di accertamento necessarie. Qualora vengano riscontrati livelli sonori superiori a quelli consentiti il Sindaco promuove le opportune ordinanze per la loro eliminazione, fatte salve le facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria nonché l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Art. 138 – Locali pubblici

Le sale da ballo, i cinema ed i locali pubblici devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale concede la loro apertura solo quando venga dimostrato l'osservanza dei limiti acustici di zona mediante l'adozione delle migliori tecniche di contenimento acustico mirate anche alla tutela degli avventori.

Art. 139 – Vendita di strumenti musicali e sonori

La dimostrazione per la vendita di strumenti musicali, di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, può avvenire a condizione però che il suono degli apparecchi sia sempre tenuto a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 140 – Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. E comunque in osservanza di eventuali orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale anche in ragione dell'uso urbanistico prevalente della zona.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 141 – Suono delle campane

Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è consentito in qualunque ora per segnalare casi di pericolo o allarme.

Nell'uso quotidiano non è consentito dalle ore 21 alle ore 6 e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti con Decreto Vescovile

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

TITOLO XII - PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 142 – Oggetto

Il presente titolo disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e a tutti i regolamenti comunali.

Art. 143 – Applicazione della legge 689/81

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla sezione I, del capo I, della legge 689/81.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito:

- violazioni alle ordinanze, alle disposizioni e prescrizioni da € 25,00 a € 500,00;
- violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali da € 50,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla sezione II, del capo I, della legge 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Art. 144 – Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Titolo sono di indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti e provvedimenti comunali ed assume vigenza dal momento dell'esecutività del presente regolamento.

Qualora non diversamente indicato nei singoli regolamenti, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco che disporrà per gli atti conseguenti.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le rispettive sanzioni si intendono aggiornate nell'entità prevista dal precedente articolo 211 ed il personale individuato ai sensi dell'articolo 109, del DLgs 267/2000, è incaricato di disporre l'avvio della revisione di tutti i provvedimenti di competenza.

TITOLO XIII - SANZIONI

Art. 145 – Accertamento

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono accertate dagli appartenenti alla polizia locale, dagli accertatori amministrativi appositamente nominati dall'amministrazione comunale, dal sindaco e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Gli scritti difensivi indirizzati al Sindaco devono essere inoltrati al comando di polizia locale ed il trasgressore può chiedere di essere sentito dal Sindaco.

Il comando di polizia locale, ricevuti gli atti e tenuto conto della determinazione del Sindaco, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare oppure adotterà provvedimento di archiviazione.

Art. 146 – Sanzioni accessorie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Quando il fatto abbia recato danno a terzi o al comune, oltre all'applicazione della sanzione, dovrà essere previsto il relativo risarcimento dei danni.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 147– Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme di legge vigenti.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente codice di procedura penale.

Art. 148 – determinazione delle sanzioni

In riferimento all'articolo 144 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

Titolo I - Disposizioni generali

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo € 50,00 e nel max di € 300,00

Titolo II - Uso del suolo pubblico

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel max di € 500,00

Le violazioni alle prescrizioni o condizioni fissate nella concessione o autorizzazione sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel max di € 300,00.

Titolo III – Pubblicità ed affissioni

Le violazioni alle norme inerenti la pubblicità sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e max di €500,00.

Le violazioni inerenti le affissioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel max di € 300,00.

Titolo IV - Decoro cittadino

Gli articoli 42,48,49,55,56,58 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 100,00.

Gli articoli 45,46, 50,51,52,54,57, sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 43,44, 47,53,59,60, sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Articolo 59, relativamente al contrasto al fenomeno della prostituzione, sanzionato con in relazione al particolare allarme sociale provocato dal comportamento tenuto da coloro che contattano soggetti dediti al meretricio o che concordano prestazioni sessuali sulla pubblica via stabile in € 500,00 il pagamento in misura ridotta per il trasgressore (somma determinata in ragione del comma 2 art. 16 della Legge 689/81, così come rinnovellato dall'art. 6 bis del decreto Legge 23 maggio 2008, nr. 92 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, nr. 125, consente alla Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga a quanto ordinariamente previsto dal primo comma dello stesso art.16 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689).

Titolo V –Nettezza pubblica

Gli articoli 61,62,65,69, sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 63,64,67,68,73,74, sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 66,70,71,72 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo VI – Detenzione e circolazione degli animali

Gli articoli 82 e 83 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 76,78, 87,88 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 75,77,79,80,84,85,86, sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo VII – Norme di sicurezza

Gli articoli 108,110,111,112,114 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 96,97,101,105,106,107 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 91,92,93,95,98,99,100,102,103,104,113,115 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo VIII – Attività produttive

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo IX –Attività commerciali

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo X – Spettacoli e trattenimenti pubblici

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo XI - Quietè pubblica

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

In caso di reiterazione le suddette violazioni si applicano in misura raddoppiata.

L'inosservanza delle disposizioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Le prescrizioni impartite o aggiunte dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

L'inosservanza delle diffide, ordinanze e delle ingiunzioni emanate dall'amministrazione comunale, sono sanzionate nel minimo di € 150,00 e nel massimo di € 500,00.

La mancata esecuzione delle sanzioni accessorie eventualmente disposte sono eseguite d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 149– Sospensione dei titoli

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di un atto abilitativo del comune, sarà inflitta la sospensione della validità nei casi seguenti:

- a) per reiterata o recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per inosservanza delle ordinanze emanate dall'amministrazione comunale inerenti sia le disposizioni regolamentari che la procedura sanzionatoria,
- c) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;
- d) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 90. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 150 - Disposizioni finali

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli agenti di polizia locale, nonché, dai funzionari delle aziende regionali - unità sanitarie locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 151 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, le prescrizioni, le disposizioni, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal codice penale vigente.

Art. 152– Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche parziali e/o aggiornamenti al presente Regolamento potranno essere adottate con atto del Consiglio Comunale.